STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000 l'Associazione di promozione sociale denominata "Banca del Tempo di Luni" di durata illimitata, con sede c/o il Distretto Socio-Sanitario "A. Seppilli" di Via Madonnina 101, 19034 Ortonovo (La Spezia)

Art. 2 – FINALITA'

L'associazione "Banca del tempo di Luni", per brevità chiamata BdT di Luni, è promossa dall'A.I.E.S. Regione Liguria Comitato Locale di Ortonovo, è una associazione apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ed ha come oggetto la diffusione e la promozione del valore della solidarietà nella forma della reciprocità nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.

L'associazione ha lo scopo di promuovere iniziative atte a favorire lo scambio di servizi, competenze e attività tra le persone, le associazioni e gli enti, senza alcuna intermediazione di carattere monetario. Tali prestazioni sono quantificate a seconda del tempo impiegatovi e hanno come unità di misura un'ora di tempo; esse comunque non dovranno mai poter essere configurate e neppure assimilate a rapporti di lavoro autonomo e subordinato.

L'associazione, persegue esclusivi fini di solidarietà sociale.

L'attività della BdT di Luni, consiste nel mettere in relazione offerte e domande, creando le condizioni perché ciò sia possibile. La responsabilità

della qualità degli scambi e degli eventuale danni sta in capo a coloro che effettuano tali scambi. La BdT di Luni, risponde invece per gli impegni contratti a suo nome e per suo conto.

L'associazione si propone in particolare di:

- individuare un luogo d'incontro fra persone che realizzano una forma innovativa di solidarietà sociale e di cultura della reciprocità realizzando una rete di auto aiuto tra le persone finalizzata a costruire relazioni sociali più "umane" tra gli individui, facendoli uscire da una condizione di isolamento e solitudine e sviluppare il senso di appartenenza al territorio e alla realtà sociale nella quale si vive per un nuovo uso del tempo e del territorio;
- promuovere la solidarietà, l'integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita, favorendo anche uno scambio di esperienze;
- in particolare per le persone anziane, valorizza le loro residue capacità sia fisiche che mentali , al fine di migliorarne le sue qualità di vita, ritardando cioè il più possibile il suo normale declino psico-fisico fisiologico;
- far emergere i bisogni sommersi non immediatamente riconoscibili e le offerte specifiche delle persone presenti sul territorio; far emergere quindi l'isolamento e la solitudine che sempre più frequentemente investe non solo una larga fascia di anziani soli ma anche di adolescenti;
- viene prevista la possibilità di collaborare con Stato, Regione, Comuni, ASL n. 5 Spezzino e Associazioni per l'attuazione dei fini statutari.

Art. 3 – I SOCI

All'associazione possono aderire e partecipare tutte le persone che condividono principi di democrazia, solidarietà e libertà.

Sono soci attivi tutti coloro che si iscrivono alla BdT di Luni per la durata di un anno. Tutti i soci hanno pari diritti.

Gli associati si dividono in tre distinte categorie: fondatori, onorari ed ordinari.

-Associati fondatori: hanno la qualifica di soci fondatori tutti i cittadini, le associazioni o gli enti, che siano intervenuti nella costituzione dell'associazione o che abbiano contribuito al potenziamento di questa. La qualifica di socio fondatore è dichiarata dall'assemblea dei soci con delibera inappellabile. I soci fondatori hanno tutti i diritti ed obblighi degli altri associati.

-Associati onorari: sono associati onorari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti che per la loro attività, per la loro frequentazione all'associazione e/o per aver contribuito al patrimonio della stessa, ne abbiano sostenuto l'attività e la valorizzazione. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

-Associati ordinari: sono associati ordinari tutti i cittadini, le associazioni e gli enti che ne facciano richiesta al Gruppo operativo e che ne ottengano dal medesimo la nomina. L'ammissione degli associati ordinari avviene su domanda scritta. Una volta ammessi gli associati ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione e attenersi alle norme del presente statuto, del regolamento interno nonché delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci.

L'ammissione è perfezionata dal versamento dei una quota associativa il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci.

Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto all'Associazione.

Art. 4 – DECADENZA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde:

-per mancato rinnovo della quota associativa;

-per decesso;

-per dimissioni comunicate per iscritto al Gruppo operativo;

-per delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Gruppo Operativo in caso di contravvenzione alle disposizioni del presente statuto e/o regolamento o per altri comportamenti contrastanti con lo spirito solidaristico dell'Associazione.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle deliberazioni e risoluzioni prese dai suoi organi. Gli associati hanno diritto e dovere di partecipare alle assemblee, sono elettori ed eleggibili in qualsiasi organo dell'Associazione.

Art. 6 – ISCRIZIONE

La richiesta scritta di adesione deve essere presentata al Gruppo operativo che si riserva di approvare l'iscrizione.

L'iscrizione è della singola persona , ma anche i familiari possono ricevere prestazioni di servizio.

Per aderire alla BdT di Luni occorre, oltre alla richiesta d'iscrizione:

-la presentazione, preferibilmente , da parte di un socio;

-un colloquio conoscitivo d'ingresso con presa visione dello Statuto e del Regolamento da parte dell'interessato.

L'ammissione è perfezionata con:

-accettazione del Regolamento e della Liberatoria;

-versamento della quota associativa;

-dichiarazione quantitativa e qualitativa del proprio capitale orario da depositare presso la BdT di Luni;

-ritiro del blocchetto assegni, tessera ed elenco prestazioni disponibili.

Una volta ammessi , gli associati ordinari devono concorrere alla realizzazione degli scopi dell'associazione e attenersi alle norme del presente statuto e del regolamento.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi della BdT di Luni:

-l'Assemblea dei Soci

-il Gruppo Operativo

-il Coordinatore

-il Tesoriere

-il Collegio dei Revisori dei Conti

-il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1) L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

8.2) E' convocata almeno una volta all'anno, dal Gruppo operativo tramite il Coordinatore della BdT di Luni o da chi ne fa le veci, entro il 30 Aprile di ogni anno, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Gruppo Operativo lo ritenga necessario, mediante avviso da inviare almeno otto (8) giorni prima di quello fissato dall'adunanza e contenente l'ordine del gior-

no dei lavori, luogo, data e ora della riunione. In caso di emergenza il termine è ridotto a due giorni.

8.3) L'Assemblea dei Soci può essere convocata a richiesta scritta di almeno 1/3 di tutti gli associati o quando il Gruppo operativo lo ritenga necessario. In tal caso il Coordinatore deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dei Soci deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 9 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci deve:

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività della BdT di Luni;
- deliberare sulle convenzioni tra Associazione e altri Enti e soggetti;
- approvare il regolamento interno;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- eleggere i membri del Gruppo Operativo, determinandone il numero dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.
- deliberare su quanto altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Gruppo Operativo.

Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

10.1) L'Assemblea dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

10.2) I soci possono farsi rappresentare , mediante delega scritta, da altri soci.

10.3) Ogni socio può ricevere una sola delega conferitegli da un altro associato.

10.4) Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese con alzata di mano, oppure a scrutinio segreto nel caso riguardino persone, o su richiesta di almeno il 20% dei presenti all'assemblea.

10.5) L'Assemblea dei Soci approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ degli associati.

10.6) Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono riportate in un verbale redatto da un componente appositamente nominato e sottoscritto dal Coordinatore. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – IL GRUPPO OPERATIVO

11.1) Il Gruppo Operativo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Gruppo Operativo elegge nel proprio seno il Coordinatore e il Vice-Coordinatore.

11.2) Il Gruppo Operativo è convocato dal Coordinatore, mediante avviso spedito con lettera e/o e-mail e/o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al

bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

11.3) Il Gruppo Operativo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Gruppo Operativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Coordinatore e dal Segretario.

11.4) I membri del gruppo operativo che non siano presenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono. In caso di decadenza i membri decaduti vengono sostituiti con i primi dei non eletti risultanti nell'ultima votazione.

11.5) Al Gruppo Operativo spettano i seguenti compiti:

-elegge nel suo seno il Coordinatore, il Vice e il Tesoriere;

-compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;

-oltre alla funzione di coordinamento della BdT di Luni, in particolare ha la responsabilità di pianificare e gestire le varie attività, secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci;

-promuovere idonee iniziative per rendere pubbliche le finalità della BdT di Luni, tenendo contatti con i cittadini del territorio. Le attività sono accreditate in unità di tempo; saranno rimborsate le sole spese vive sostenute, autorizzate dal Coordinatore, ed inerenti la gestione della BdT di Luni.

-accoglie nuove domande di adesione per la promozione dell'insediamento della BdT di Luni sul territorio procede alla revisio-

-ne dell'elenco dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione richiesti;

-le dimissioni del Coordinatore e/o dei 2/3 dei componenti del Gruppo Operativo comportano lo scioglimento dell'intero consiglio, con conseguente rielezione in assemblea;

-in caso di grave negligenza di un componente del Gruppo Operativo, l'Assemblea dei Soci può deliberare la revoca della carica;

-i componenti del Gruppo Operativo durano in carica 1 anno e possono essere rieletti.

Art. 12 – IL COORDINATORE

12.1) Il Coordinatore, eletto nel proprio seno dal Gruppo Operativo, ha la legale rappresentanza della BdT di Luni, presiede il Gruppo Operativo e l'Assemblea dei Soci, convoca l'Assemblea dei Soci e il Gruppo Operativo almeno una volta l'anno. Garantisce lo svolgimento attività in coerenza con le finalità espresse ed interviene affinché vengano conservate le finalità della BdT di Luni stabilite dal presente statuto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale della BdT di Luni nei confronti di terzi e in giudizio.

12.2) E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e privati, senza oneri, rilasciandone liberatorie e quietanze.

12.3) Il Coordinatore è assistito dal Segretario che redige i verbali delle riunioni; sarà il Coordinatore a scegliere il Segretario tra i presenti.

12.4) Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della BdT di Luni, il rendiconto consuntivo e il preventivo, predisponendo gli

schemi di bilanci e dei programmi di lavoro da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

12.5) Il Coordinatore dura in carica un anno e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 13 – IL TESORIERE

Il Tesoriere deve tenere i conti della BdT di Luni segnalando preventivamente eventuali squilibri contabili al Coordinatore e al Gruppo Operativo. Deve provvedere al rilascio delle ricevute delle quote associative e delle relative tessere dei soci. Deve presentare i bilanci di previsione, richiesti dal Coordinatore , dal Gruppo Operativo e dall'Assemblea dei Soci. Deve provvedere all'aggiornamento dei libri contabili e dei conteggi periodici del "monte-ore" di tutti i soci.

Art. 14 – REVISORI DEI CONTI

14.1) Ai Revisori dei Conti spetta:

-il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della BdT di Luni;

-sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento della BdT di Luni in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui la BdT di Luni è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.

14.2) I Revisori dei Conti devono redigere la loro relazione all'Assemblea dei Soci relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Coordinatore.

14.3) I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea dei Soci in numero da uno a tre e durano in carica per un anno. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee alla BdT di

Luni avendo avuto riguardo alla loro competenza. Le prestazioni dei Revisori dei Conti sono gratuite e non vanno quindi ad accumularsi nel monte ore.

Art.15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1) Le controversie tra associati riguardanti il rapporto associativo, nonché tra questi e l'associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza del Collegio dei Probiviri.

15.2) Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito della BdT di Luni e che interessino uno o più soci, e propone al Gruppo Operativo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall'Assemblea, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

15.3) Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Gruppo Operativo, cinque rappresentanti degli associati o di un socio interessato alla vertenza.

15.4) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti tutti e tre i suoi componenti. Le prestazioni del Collegio dei Probiviri sono gratuite e non vanno quindi ad accumularsi nel monte ore.

Art. 16 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

-quote e contributi degli associati;

-eredità, donazioni e legati;

-contributi erogati dallo Stato, dalle regioni, da enti locali, da enti o da

- istituzioni pubblici e da associazioni, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

-contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

-proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

-entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

-altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 17 – IL BILANCIO

17.1) Il rendiconto economico e finanziario della BdT di Luni è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

17.2) Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

17.3) Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal gruppo operativo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze

previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato anche tramite posta elettronica.

17.4) Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento della BdT di Luni sarà deciso soltanto dall'Assemblea dei Soci con le modalità di cui all'Art. 10 ed in tal caso il patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità. Il gruppo operativo assume le funzioni di liquidatore.

Art. 19 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 20 – NORMA TRANSITORIA

I soci AIES che hanno costituito il Gruppo di Coordinamento per la BdT di Luni entrano di diritto nella BdT di Luni come soci fondatori e soci onorari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ortonovo, li 13 Marzo 2013